

CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE IN AMBITO ICT .

TRA

la **PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**, rappresentata in questo atto da, domiciliato per la carica presso la Provincia di Forlì-Cesena, Piazza G.B. Morgagni, 9 – 47121 Forlì – che interviene nella Sua qualità di Dirigente della Provincia di Forlì-Cesena, incaricato con decreto Presidenziale di nomina n. ----- prot. gen. ----- del ----- ed in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. -----;

la **PROVINCIA DI RAVENNA**, rappresentata in questo atto da -----, domiciliato per la carica presso la Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà, 2 – 48121 Ravenna - che interviene nella Sua qualità di Dirigente della Provincia di Ravenna, incaricato con decreto Presidenziale di nomina n. ----- del ----- ed in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. -----;

E

la **PROVINCIA DI RIMINI**, rappresentata in questo atto da -----, domiciliato per la carica presso la Provincia di Rimini, Corso D'Augusto, 231 – 47921 Rimini, che interviene nella Sua qualità di Dirigente della Provincia di Rimini, incaricata con decreto Presidenziale di nomina n. ----- del ----- ed in esecuzione alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. -----;

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”,

PREMESSO CHE:

- il processo di riordino istituzionale avviato con la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” ha delineato un nuovo modello istituzionale delle province che si configurano oggi come enti intermedi di area vasta di secondo livello;
- la Regione Emilia-Romagna ha adottato la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”,

- l'articolo 6 della predetta L.R. 13/2015 *“Ruolo e funzioni delle province per il governo delle aree vaste”* stabilisce che *“le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge, possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati”*;
- il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005 aggiornato dal D.Lgs. n. 2017/2017, di seguito CAD) all'articolo 2, comma 1, sancisce che *“Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate, e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.”*;
- Il CAD all'articolo 14, comma 2, stabilisce inoltre che *“Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71”*;
- considerata la critica situazione delle Province relativamente alla disponibilità di risorse finanziarie, umane e tecnologiche, l'attuazione delle funzioni riconosciute alle medesime e di quanto prescritto dal CAD determina la necessità di adottare nuovi modelli organizzativi mirati alla valorizzazione del patrimonio disponibile e delle competenze del personale;
- lo strumento dell'accordo consente di unire le risorse, ottimizzare l'organizzazione delle strutture, valorizzare le professionalità interne agli enti, condividere esperienze, buone pratiche e fabbisogni assicurando l'erogazione di servizi di qualità superiore, osservando i principi di economicità, efficienza ed efficacia;
- in base all'art. 15 comma 1, della L. 7-8-1990, n. 241, *“... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- in base all'art. 30, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, *“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che*

operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. ”;

- le Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini hanno da tempo avviato un percorso mirato alla individuazione di possibili ambiti di gestione associata, al fine di:
 - progettare nuove soluzioni in ambito ICT, per la cui analisi è richiesto un approccio multidisciplinare e competenze specialistiche, rendendo disponibili le professionalità interne;
 - condividere le procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di ridurre i tempi procedurali e i costi compresi quelli relativi alle risorse umane impiegate;
 - potenziare le competenze digitali per l'utilizzo delle tecnologie e della rete volte ad ottimizzare i processi interni e le interazioni verso i cittadini, le imprese e le altre amministrazioni;
 - ricercare opportunità di finanziamento/co-finanziamento accessibili e in linea con le finalità pubbliche;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione in merito allo svolgimento di attività e di progetti da realizzarsi in ambito ICT considerati di interesse comune mediante il coinvolgimento dei rispettivi uffici.
2. Oltre a quelle indicate in premessa si intendono perseguire le seguenti finalità:
 - definire una agenda digitale condivisa coerente con l'Agenda digitale della Regione Emilia Romagna;
 - sostenere l'adeguamento dei propri sistemi informativi e informatici alle nuove norme introdotte, quali ad esempio CAD, GDPR, e al dispiegamento del “Piano Triennale per l'informatica per la Pubblica Amministrazione 2017-2019”, individuando eventualmente soluzioni comuni e condivise volte al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla razionalizzazione dei relativi costi;
 - favorire e migliorare l'accesso da parte dell'utenza servita alle innovazioni tecnologiche;

- promuovere percorsi di formazione e aggiornamento professionale comuni;
- accrescere le opportunità di accesso a finanziamenti regionali, statali ed europei in tema di innovazione.

Articolo 2

Convenzioni attuative

1. Le attività di cui all'art. 1 saranno regolate da apposite Convenzioni attuative nelle quali verranno definite per ognuna di esse le finalità e gli obiettivi, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria e, in particolare, i ruoli e le responsabilità, i relativi piani di attività, i tempi di svolgimento e di conclusione dei progetti e la disciplina degli eventuali oneri finanziari a carico delle Parti.
2. Le Parti si impegnano al reciproco rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione, dei regolamenti e delle misure adottate da ciascun Ente.

Art. 3

Modalità della collaborazione

1. Le Parti costituiscono un gruppo di coordinamento al quale partecipano per ciascun Ente componenti esperti.
2. I referenti individuati dalle Parti hanno il compito di definire congiuntamente le attività comuni, di verificarne i risultati comunicandoli agli Enti di appartenenza.
3. Le Parti interessate alla collaborazione per la realizzazione di uno specifico progetto/attività rendono disponibili le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione del medesimo.
4. Ciascuna Convenzione attuativa è soggetta ad approvazione da parte dell'Organo competente.
5. I componenti del gruppo di coordinamento non hanno diritto ad alcun compenso o gettone di presenza.

Articolo 4

Oneri

1. La Convenzione quadro non comporta oneri a carico delle Parti.
2. Gli eventuali oneri saranno determinati nelle singole Convenzioni attuative.

Articolo 5

Durata, decorrenza e rinnovo

1. La presente Convenzione quadro ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa approvazione dell'Organo competente.
2. E' fatta salva la garanzia della realizzazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della Convenzione quadro le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.
4. In caso di rinnovo, la presente Convenzione può essere integrata da un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Articolo 6

Recesso e scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata tramite P.E.C. alle altre Parti con preavviso minimo di 3 mesi.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte delle Convenzioni attuative già realizzate o in corso di realizzazione.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora di portare a termine le attività in corso e le Convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione della Convenzione quadro, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

Articolo 7

Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati o informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e a custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente

Convenzione e alle Convenzioni attuative di cui all'art. 2, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento europeo n. 2016/679 e D.Lgs 101/2018.

Articolo 9

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le Parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria le controversie sono deferite al giudice competente.

Articolo 10

Rinvio

Per quanto non regolato o specificamente richiamato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla vigente disciplina normativa e contrattuale.

Letta e firmata digitalmente dalle parti ai sensi della normativa vigente.

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

PROVINCIA DI RIMINI

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

PROVINCIA DI RAVENNA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)*

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)*